ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO E MODIFICAZIONI ALLE NORME SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

Art. 9

Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale assegnati alla sua zona

Ciascun notaio ha diritto di voto per tutti i componenti del Consiglio nazionale. La votazione e' segreta. Per lo svolgimento delle operazioni elettorali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione dei membri dei Consigli notarili.

Versione in vigore dal 15 settembre 1949, non più in vigore dal 3 marzo 1956 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato
Estremi	Legge 3 agosto 1949, n. 577
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1949

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-consiglio-nazionale-del-notariato-e-modificazioni/art-9-ciascun-notaio-ha-diritto-di-voto-per-l-elezione-dei-componenti-del/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it